



Venezia, 26/05/2008

Protocollo n. 225906

2013

Oggetto :IV° Ponte sul Canal Grande – Esito della Commissione ex art. 31/bis.
Contenzioso con la Ditta Cignoni – Relazione all'Amministrazione
Comunale.

Dipartimento
Politiche Territoriali

Il Direttore
Ing. Salvatore Vento

Al Signor Sindaco
Prof. Massimo Cacciari

Al Vice Sindaco
On. Michele Vianello

All'Assessore ai LL.PP. Venezia
Mara Rumiz

Al Direttore Generale
Dott. Vincenzo Sabato

Al Segretario Generale
Dott.ssa Rita Carcò

Alla Direzione Interdip.
Avvocatura Civica

Loro Sedi

Il R.U.P.,

Visti

- **gli atti tutti dell'appalto;**
- **le riserve da n. 8 a n. 18 formulate dall'impresa Cignoni;**
- **le relazioni stilate dal Direttore dei Lavori;**
- **le relazioni stilate dalla Commissione di Collaudo;**
- **la proposta di accordo bonario formulata dal Presidente della Commissione Ing. Baroncini;**
- **la proposta di accordo bonario formulata dal Commissario Avv. Pellicani;**
- **la proposta di accordo bonario formulata dal Commissario Avv. Miniero;**

premesse

- che l'impresa Cignoni, in occasione della sottoscrizione dei SAL n. 5, 6, 7 e 8, ha formulato undici nuove riserve (da n. 8 a n. 18);
- che, nello specifico, l'impresa Cignoni: con le riserve n. 8 e 9 lamenta di aver patito pregiudizi derivanti dalla sospensione lavori occorsi per l'approvazione della IV variante; con la riserva n. 10 lamenta di aver sostenuto maggiori oneri per il



prolungato noleggio del natante destinato al varo del ponte; con la riserva n. 11 lamenta di aver sostenuto maggiori oneri per l'affitto prolungato della banchina; con la riserva n. 12 contesta i nuovi prezzi approvati nella quarta perizia; con la riserva n. 13 lamenta di aver sostenuto maggiori oneri per la designazione dei conci C5 e C6; con la riserva n. 14 lamenta di aver patito pregiudizi derivanti dalla sospensione dei lavori occorsa per effetto delle verifiche operate dalla Corte dei Conti, per le verifiche disposte dal Collaudatore Statico nonché per l'approvazione di nuovi prezzi; con la riserva n. 15 lamenta di aver sostenuto ulteriori maggiori oneri per l'affitto prolungato della banchina; con riserva n. 16 lamenta di aver sostenuto maggiori oneri per la determinazione tensioni residue dei giunti saldati; con riserva n. 17 lamenta di aver sostenuto ulteriori pregiudizi derivanti dalla sospensione dei lavori occorsa per effetto delle verifiche operate dalla Corte dei Conti, per le verifiche disposte dal Collaudatore Statico nonché per l'approvazione di nuovi prezzi; con riserva n. 18 lamenta di aver sostenuto maggiori costi assicurativi;

- che dunque le pretese avanzate dall'Appaltatore con le menzionate riserve ammontano a complessivi € 6.602.428,74 aggiornando eventualmente lo stesso con l'applicazione dei soli interessi legali;

- che, in ragione della complessità e dell'entità delle riserve poste dall'Appaltatore lo scrivente RUP ha ritenuto opportuno avvalersi dell'istituto dell'accordo bonario, promuovendo la costituzione di una apposita Commissione per la formulazione alle parti di una proposta transattiva sulle predette riserve;

- che conseguentemente si è costituita la Commissione per la formulazione della proposta di accordo bonario nelle persone dell'Ing. Emilio Baroncini (Presidente), dell'Avv. Luca Pellicani (membro nominato dal Comune di Venezia) e dell'Avv. Roberto Miniero (membro nominato dall'Impresa Cignoni):

- che la Commissione ha concluso i propri lavori il 27 marzo 2008, trasmettendo all'Amministrazione gli atti conclusivi con nota in pari data;

- che tali atti sono stati trasmessi all'Appaltatore con nota del 05.05.2008 prot. n. 190796 per la pronuncia di cui all'art. 240, comma 12, D.Lgs 163/06;

tutto ciò premesso lo scrivente R.U.P. evidenzia quanto segue:

I membri della Commissione costituita per la formulazione della proposta di accordo bonario, nel valutare le riserve formulate dall'impresa Cignoni da n. 8 a n. 18, hanno espresso giudizi discordanti.

Nello specifico, il Presidente della Commissione, Ing. Baroncini, ha proposto di riconoscere all'impresa un "equo compenso", giustificato dalla natura prototipale dell'opera e dalle maggiori difficoltà incontrate dall'appaltatore nell'esecuzione dei lavori rispetto a quelle prevedibili al momento della partecipazione alla gara d'appalto.

A giudizio del Presidente della Commissione sarebbe dovuto all'impresa un equo compenso a ristoro (per lo meno parziale) dei pregiudizi lamentati con le riserve n. 8, n. 9, n. 12, n. 13, n. 16, n. 17, n. 18, per un importo complessivo di € 2.276.448,00, oltre interessi legali moratori. Ciò consentirebbe di ricondurre l'appalto al suo iniziale equilibrio contrattuale, per mezzo appunto dell'istituto dell'equo compenso.



Il Commissario nominato dall'Amministrazione, Avv. Pellicani, ha proposto invece il rigetto di tutte le riserve formulate dall'impresa, rilevando, da un lato, l'infondatezza nel merito delle pretese affermate e, dall'altro, la mancata osservanza delle forme e dei termini prescritti dalla legge per la loro valida apposizione.

Sotto il primo profilo, l'Avv. Pellicani ha sottolineato come il grave ritardo accumulato dall'impresa Cignoni nell'esecuzione delle opere sia dovuto esclusivamente alle inefficienze organizzative e ai numerosi vizi dell'opera riscontrati (che hanno richiesto non solo verifiche suppletive, ma pure interventi di ripristino), nonché al contenzioso radicato con il fornitore del manufatto (impresa Lorenzon).

L'Avv. Pellicani ha evidenziato come la quarta e la quinta variante hanno avuto ad oggetto lavorazioni sostitutive o aggiuntive rispetto a quelle del progetto originario tali comunque da non determinare la necessità di una sospensione totale dei lavori. Considerati i gravi ritardi accumulati dall'Appaltatore, non si è riscontrato alcun sottoutilizzo di maestranze e attrezzature, in quanto, durante i periodi di sospensione dei lavori ipotizzati dall'impresa Cignoni, quest'ultima ha sempre operato al massimo delle proprie capacità, così da rimediare ai numerosi vizi dell'opera riscontrati e a protrarsi avanti con le lavorazioni arretrate.

Sotto il secondo profilo (relativo all'inosservanza delle forme e dei termini per l'apposizione delle riserve), l'Avv. Pellicani ha rilevato, fra l'altro, la tardiva apposizione di alcune riserve, l'erroneità dei conteggi operati dall'impresa nonché l'improprio utilizzo, in molti casi, di criteri presuntivi di quantificazione del danno (danno che dunque è stato solo enunciato ma mai adeguatamente comprovato nel suo esatto ammontare).

Quanto all'utilizzabilità dell'istituto dell'equo compenso, l'Avv. Pellicani ritiene non percorribile la via indicata dal Presidente della Commissione e ciò per almeno due ragioni: da un lato, egli ritiene che l'istituto in parola possa trovare applicazione unicamente qualora ci si trovi di fronte a difficoltà sopravvenute nell'esecuzione dell'opera derivanti da cause naturali (geologiche, idriche o simili), quale non è il caso di specie; dall'altro lato, egli ritiene che la Commissione non possa pronunciarsi in merito a pretese mai avanzate dall'appaltatore (il quale non ha richiesto un equo compenso bensì il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza del colpevole inadempimento dell'Amministrazione): invero, ad avviso dell'avv. Pellicani, la Commissione deve ritenersi vincolata all'esame delle sole domande proposte dall'impresa Cignoni nelle proprie riserve.

Con nota del 21.04.2008 indirizzata al sottoscritto R.U.P., che allego, il Presidente della Commissione eccepisce sull'asserita inapplicabilità dell'art. 1664, 2 comma del C.C. da parte dei due Commissari, fornendo una propria interpretazione.

Il Commissario nominato dall'Appaltatore, Avv. Miniero, propone, per parte sua, l'accoglimento di tutte le riserve avanzate (eccezion fatta per la riserva n. 12, punti b, c, d, relativi alla richiesta di costi suppletivi, rispetto ai quali si ammette l'intervenuto riconoscimento con la 5^a perizia suppletiva e di variante), assumendo che tutte le domande risarcitorie formulate dall'impresa Cignoni siano fondate, sia nel merito che in relazione al *quantum* della pretesa.

In sostanza, l'Avv. Miniero non fa che riprendere pedissequamente gli argomenti e i conteggi operati dall'impresa, giudicando inconferente ogni rilievo della Stazione Appaltante.



Quanto alla riconoscibilità all'impresa di un equo compenso, suggerita dal Presidente della Commissione, anche l'Avv. Miniero nega ne sussistano in concreto i presupposti, evidenziando, come fatto pure dall'Avv. Pellicani, che nella fattispecie la maggiore difficoltà nell'esecuzione dell'opera non sia legata a cause naturali (circostanza che sola legittima detto rimedio).

Atteso quanto precede, lo scrivente R.U.P., visto il D.Lgs 163/06 ed in particolare l'art. 240, comma 12, invia all'Amministrazione la presente nota, unitamente alla proposta di accordo bonario formulata dal Presidente della Commissione Ing. Baroncini nonché a copia delle relazioni di minoranza redatte dai Commissari Avv. Pellicani e Avv. Miniero, per il seguito di competenza.

A tale riguardo, si segnala come la norma da ultimo menzionata demandi all'ordinamento interno dell'Amministrazione l'individuazione del soggetto preposto a pronunciarsi in merito alla proposta di accordo bonario, escludendo peraltro espressamente che un simile incumbente possa essere investito lo stesso R.U.P. Infatti, l'art. 240 del D.Lgs 163/06, nel descrivere i vari passaggi del procedimento di accordo bonario, lascia intendere inequivocabilmente che la decisione finale in ordine alla conclusione o meno di tale accordo non rientri tra le funzioni del R.U.P. Sotto questo specifico aspetto, l'art. 240 del D.Lgs 163/06 configura o un'ipotesi di incompetenza o un'ipotesi di incompatibilità: in tale ultimo caso, dovrà escludersi che lo scrivente possa essere individuato quale organo decisionale dell'Amministrazione con riferimento alle sue funzioni di Direttore del Dipartimento Politiche Territoriali. Quale delle due ipotesi ricorra nel caso di specie veda l'Avvocatura Civica.

Spetta invece sicuramente al R.U.P. la redazione del verbale di accordo bonario (ma non già la sua sottoscrizione; cfr. comma 17) qualora l'Appaltatore e Stazione Appaltante convergano sulla proposta formulata dalla Commissione.

Quanto al termine per la pronuncia dell'Amministrazione (leggasi organo decisionale individuato dall'ordinamento interno e diverso dal R.U.P.) sulla proposta di accordo bonario, esso è fissato dall'art. 240, comma 12, D.Lgs 163/06, in trenta giorni dal ricevimento degli atti della Commissione.

Nel medesimo termine è in facoltà dell'Amministrazione richiedere eventuali pareri. Tra questi quello dell'Avvocatura Civica.

Il Responsabile Unico del Procedimento
- Ing. Salvatore Vento -